

COMUNITA' DELLA VAL DI NON
con sede in CLES

**Verbale di deliberazione n. 12
del Commissario**

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021, e determinazione della relativa Tariffa corrispettiva

L'anno duemilaventuno addì **DICIANNOVE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **10.10** nella sala riunioni presso la sede della Comunità della Val di Non,

premessi che:

- l'art. 5 della L.P. 06.08.2020 n. 6 ha previsto la nomina da parte della Giunta provinciale di un Commissario per ogni Comunità, al quale sono attribuite le funzioni del Presidente, del Comitato esecutivo e del Consiglio;
- con deliberazione n. 1616 di data 16.10.2020 la Giunta provinciale ha nominato il signor Dominici Silvano quale Commissario della Comunità della Val di Non,

il signor Dominici Silvano, in qualità di Commissario, provvede all'esame e all'adozione del provvedimento deliberativo in oggetto.

Assiste e verbalizza il Segretario generale dott. Marco Guazzeroni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183, comma 1, della L.R. 03.05.2018 n. 2 – “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”).

Si certifica che copia del presente verbale è pubblicata all'albo telematico della Comunità della Val di Non per dieci giorni consecutivi

dal 23.02.2021 al 05.03.2021

Cles, 23.02.2021

IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO
f.to Dominici Silvano

IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 183, comma 3, della L.R. 03.05.2018 n. 2 – “Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige”).

Cles, lì

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

(Art. 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018 n. 2 – “Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige”).

Cles, lì 19.02.2021

IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cles, lì

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

Oggetto: Approvazione Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021, e determinazione della relativa Tariffa corrispettiva

Il presente provvedimento deliberativo viene adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3, della L.P. 06.08.2020 n. 6, dal Commissario nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 di data 16.10.2020 nell'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio

IL COMMISSARIO

Premesso che il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale della Comunità della Val di Non è gestito dalla Comunità medesima in conformità alla convenzione, sottoscritta dalla Comunità e dai rispettivi Comuni, disciplinante il trasferimento volontario dai Comuni alla Comunità del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa d'igiene ambientale (T.I.A.).

Ricordato che con la L. 27.12.2013 n. 147 è stato ridefinito l'assetto del sistema fiscale comunale relativo alla gestione dei rifiuti urbani, mediante l'istituzione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) e la contestuale soppressione, con decorrenza dal 01.01.2014, dei previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sia di natura patrimoniale che di natura tributaria, compresa la tariffa integrata ambientale introdotta con il testo unico in materia ambientale (art. 238 – D.Lgs. 03.04.2006 n. 152).

Richiamati i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 147/2013 che determinano i costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe:

- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARP”,* la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- al comma 683 dispone che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

Considerato che nei Comuni della Val di Non si applica già dal 01.01.2005 la tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dal 01.01.2007 è stato introdotto un sistema di raccolta personalizzato della frazione secca residua e della frazione organica dei rifiuti, realizzando pertanto un sistema di misurazione puntuale, così come definito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 aprile 2017.

Rammentando che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitario *“chi inquina paga”*;
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

Rilevato pertanto che viene applicata la tariffa corrispettiva in luogo della tassa rifiuti, come previsto dall'art.1 comma 668 della L. 147/2013;

Atteso che la tariffa corrispettiva si articola in una quota fissa e in una quota variabile;

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/99, quota fissa per le utenze non domestiche commisurata alle superfici e alla tipologia di attività degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e non differenziati prodotti;

Richiamato l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 per cui "La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, dove ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi;

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamati i provvedimenti adottati dall' dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi" (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR";

- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante *“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”* (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti”*;
- l’*“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”*, dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/RIF con cui è stata prevista, l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- deliberazione dell’Autorità del 24 novembre 2020 nr. 493/2020/r/rif con la quale sono stati approvati gli aggiornamenti del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021;

Visti anche:

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 ha fissato al 31 marzo 2021 il termine l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023;

Dato atto che il Piano Finanziario 2021 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio della Comunità, dei Comuni della Val di Non e quelli forniti dal gestore privato appaltatore del servizio di raccolta e smaltimento come da documentazione trasmessa, seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif;

Dato atto che il piano finanziario è stato validato in data 11.02.2021 dal Revisore dei Conti Dott. Domenico Mariano ai sensi dei punti 6.3 e 6.4 della Delibera 443/2019/R/rif del 31 Ottobre 2019 dell'Autorità Energia Reti e Ambiente (ARERA) come descritta all'Articolo 19 dell'allegato A della citata delibera;

Preso atto che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF relativo al 2021 è così quantificato:

Descrizione	Piano Economico Finanziario
$\sum TF_a$ (Toale Costi Fissi)	€ 2.046.281,00
$\sum TV_a$ (Totale Costi Variabili)	€ 2.472.056,00
$\sum Ta = \sum TV_a + \sum TF_a$ (Totale PEF)	€ 4.518.337,00

Considerato che le risultanze del PEF determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa relativa al servizio integrato di gestione dei rifiuti ;

Preso atto che la Conferenza dei Sindaci dei Comuni della Val di Non, in occasione della seduta svoltasi in data 18.02.2021, ha espresso - ai sensi dell'art. 13 ("Forme di consultazione") della convenzione disciplinante il trasferimento volontario del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa d'igiene ambientale - il proprio parere favorevole sulla suddetta proposta di Piano finanziario (n. 20 voti favorevoli, espressi dai n. 20 componenti presenti e votanti sui n. 23 assegnati);

Ritenuto altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., in modo da poter dare rapido seguito alle successive fasi di trasmissione del PEF all'autorità;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile del servizio Tariffa Igiene Ambientale e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.

Vista la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.

Visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa d'igiene ambientale, approvato con deliberazione del Commissario n. 11 di data 19.02.2021.

Visto il Regolamento per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, approvato con delibera del Consiglio n. 22 di data 31.07.2017.

Visto il vigente Statuto della Comunità.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 4 del Consiglio di Comunità del 27.03.2018.

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Ritenuto altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali

della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., in modo da poter dare rapido seguito alle successive fasi predisposizione, validazione e trasmissione del PEF;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Commissario, come disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1616 dd. 16.10.2020.

delibera

- 1) per le motivazioni in premessa, di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dalla tariffa d'igiene ambientale per l'anno 2021, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT, appendice 1 e 2 allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e essenziale;
- 2) di approvare, sulla base delle risultanze del Piano finanziario di cui al precedente punto 1), la tariffa d'igiene ambientale per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2021 appendice 3 allegata alla presente deliberazione quale parte integrante ed essenziale;
- 3) di dare atto che la tariffa determinata con il presente provvedimento, di natura corrispettiva, è da assoggettare ad I.V.A.;
- 4) di fissare al 01.01.2021 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui alla presente deliberazione;
- 5) di stabilire, ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L. 24.11.1981 n. 689, nella misura del minimo edittale il pagamento ridotto delle sanzioni previste dall'art. 31, comma 1, del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- 6) di trasmettere mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;
- 7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., per le motivazioni espresse in premessa.
- 8) di demandare al Responsabile del servizio Tariffa Igiene Ambientale di procedere agli adempimenti e alle comunicazioni di cui al punto 6) del presente atto;
- 9) di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - a) opposizione al Commissario della Comunità, nell'esercizio delle funzioni spettanti al Comitato esecutivo, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;
 - b) · ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - c) · ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.